



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LE MARCHE Area della programmazione e gestione delle risorse finanziarie

Foglio patti e Condizioni che regolano lavori, servizi e forniture presso la Corte dei conti. CIG n. Z53291E2DC

1. Le forniture, i servizi ed i lavori che la Corte dei conti commette sono regolati dal Codice dei contratti pubblici emanato con d.l.vo 18 aprile 2006, n. 50 e dal Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti del 31 ottobre 2012 (G.U. Serie Generale n. 263 del 10 novembre 2012).
2. La Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Corte dei conti, estende gli obblighi di condotta in esso previsti a tutti i collaboratori, prestatori d'opera, fornitori e soggetti terzi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal suindicato "codice", la Corte dei conti si riserva di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia.
3. La Società dichiara, a pena di esclusione, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'Amministrazione nei loro confronti.
4. La Società, altresì, dichiara che il/i proprio/i titolare/i, lo/gli amministratore/i, i soci e i dipendenti non hanno relazioni di parentela o affinità sussistenti con i dirigenti e i dipendenti di questa Amministrazione.
5. La Società si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, e, segnatamente, quelli imposti dall'articolo 3 da intendersi qui integralmente trascritti. Il mancato rispetto della normativa citata costituisce causa di risoluzione del contratto con contestuale applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 6 stessa legge. Unitamente alla presente la Società rilascerà all'Amministrazione autocertificazione relativa al conto di appoggio delle fatture, ai sensi della citata legge 136/2010. **La Società dovrà comunicare il numero di conto corrente dedicato, il nominativo ed il codice fiscale del soggetto delegato ad operare sul conto e riporterà sulla fattura il CIG del presente contratto.**



CORTE DEI CONTI

6. L'imposta di bollo può essere assolta ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, ovvero mediante contrassegno di cui all'art. 3, lettera a) dello stesso D.P.R. n. 642/1972; in alternativa, l'assolvimento può avvenire con le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 6 dicembre 2006, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it). Si invita pertanto ad inviare copia del modello F24 o comunque la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.

7. Il presente documento dovrà essere firmato ed inviato al SAUR Marche della Corte dei conti in Via Matteotti n. 2 - 60100 Ancona anche via mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: marche.saur@corteconti.it o marche.saur@corteconticert.it.

8. Con l'accettazione dell'ordine si intendono comunque **accettate anche le presenti condizioni** particolari di fornitura e **l'allegato patto di integrità**.

9. Il presente foglio patti e condizioni costituisce parte integrante e sostanziale dell'ordinativo di lavoro unitamente al patto di integrità ed alla dichiarazione sostitutiva di certificazione; la mancata sottoscrizione costituisce causa di decadenza immediata dell'affidamento.

10. La fatturazione del servizio sarà mensile, con pagamento a 30 giorni. La Società prende atto che per la Corte dei conti, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n° 66, vi è l'obbligo della fatturazione elettronica; la trasmissione è vincolata all'indicazione nella stessa del codice identificativo univoco dell'ufficio che per il SAUR Marche è il codice **IPA MK9899**. Oltre al suddetto "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, sarà altresì necessario indicare nella fattura anche il codice fiscale della Corte dei conti **-80218670588-**.

11. La fattura emessa a fronte del servizio erogato dovrà riportare obbligatoriamente il numero e data dell'ordine, il codice fiscale / partita IVA della Società, il codice IBAN, il numero identificativo CIG **Z53291E2DC** inserito negli atti. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente sul conto corrente bancario o postale che la Società provvederà ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 8. La mancanza di uno dei dati sopra espressamente indicati o dell'autocertificazione di cui alla Legge 136/2010, riportata nel successivo art. 8, o dell'autocertificazione sostitutiva del DURC, costituiscono causa di rifiuto della fattura elettronica, che pertanto dovrà essere riproposta. In caso di rilascio di DURC che evidenzi un'inadempienza contributiva troverà applicazione il disposto dell'art. 31, comma 3 del D.L. 21/6/2013, n° 69, con pagamento della somma alla Cassa previdenziale fino alla concorrenza dell'importo dovuto e nei limiti dell'importo fatturato dopo l'espletamento dell'apposita procedura.

12. La Società si obbliga ad applicare integralmente il CCNL vigente per i propri dipendenti nel settore di competenza, nonché a rispettare la normativa in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione ed ogni altro obbligo previsto dalla vigente normativa riferita all'intera situazione aziendale esistente alla data dell'ordinativo. A fronte di tali obblighi, l'Amministrazione potrà verificare lo stato di regolarità dell'impresa, tenuto conto della normativa di riferimento esigendo, da parte degli organi competenti, il rilascio del DURC di cui alla legge n. 266/2002 e del D. Lgs. n.

276/2003. In fase di assegnazione del servizio lo stato di regolarità deve sussistere alla data della redazione dell'autocertificazione quando richiesta dall'Amministrazione appaltante, senza possibilità di regolarizzazioni successive; la mancata presentazione dell'autocertificazione costituisce causa di decadenza immediata dell'affidamento.

13. La Società prende atto che, a seguito dell'introduzione del meccanismo dello "Split payment", operato dalla L. 190/2014 "Legge di stabilità 2015", il DM attuativo del 23/1/2015 stabilisce che nella fattura emessa nei confronti dell'Amministrazione debba essere riportata la seguente indicazione: "Scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972".

14. La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti", ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale al link "Amministrazione trasparente", vengono estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Corte dei conti. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti oppure dei collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati atti. Dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le prescrizioni derivanti dall'adozione del Piano di prevenzione della corruzione della Corte dei conti, disponibile sul sito istituzionale al link "Amministrazione trasparente".

15. La Società prende atto, altresì, che la Corte dei conti, in quanto organo a rilevanza costituzionale, non è tenuto alla certificazione dei crediti sulla piattaforma del MEF.

16. La Società prende atto che il documento di contratto/accettazione, firmato dalla Corte dei conti, anche sotto forma di scrittura privata, è assoggettato all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta di bollo, le spese di registro e le altre spese accessorie (se dovute) s'intendono a carico dell'affidatario, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 642/1972 e ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010. L'imposta di bollo può essere assolta ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, ovvero mediante contrassegno di cui all'art. 3, lett. a) della citata norma; in alternativa, l'assolvimento può avvenire con le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 6 dicembre 2006 e Risoluzione n. 96/E del 16 Dicembre 2013, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it). L'impresa affidataria è tenuta a dimostrare alla Corte dei conti di aver assolto, ai sensi della vigente normativa, all'imposta. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non costituisce motivo di esclusione dalle procedure di gara ma, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 642/72, comporta l'attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, mediante trasmissione dell'atto all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione.

17. Eventuale corrispondenza dovrà essere inviata a *Corte dei conti – Servizio Amministrativo Unico Regionale per le Marche, Via Matteotti n. 2, 60121 Ancona* PEC marche.saur@corteconticert.it.

18. Nel caso in cui la Società venga meno ai patti concordati, ovvero contravvenga alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, ovvero non esegua il servizio senza giustificato motivo, la Corte dei conti si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione del servizio a mezzo di altra Società e di risolvere l'obbligazione, mediante semplice denuncia fatti salvi eventuali danni anche derivanti da maggiori spese.

Per accettazione delle presenti condizioni, nessuna esclusa, composte da 18 articoli scritti su quattro pagine.

Luogo e data della firma digitale

La Società